

Osservazioni dell'ANEA al DCO 42/2016/R/idr dell'AEEGSI del 4 febbraio 2016 “Regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato nel secondo periodo regolatorio - Orientamenti in ordine alla misura di processo e d'utenza”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 42/2016/R/IDR dell'AEEGSI, “Regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato nel secondo periodo regolatorio - Orientamenti in ordine alla misura di processo e d'utenza” di seguito DCO 42/2016.

Premessa

In generale, si ritiene condivisibile l'impostazione della regolazione del servizio di misura, anche se vi sono elementi di criticità segnalati nelle osservazioni ai singoli spunti per la consultazione. Le principali riguardano le tempistiche di attuazione, il coordinamento e l'armonizzazione con la disciplina di aspetti che si intersecano con la regolazione della misura e il ruolo degli Enti di Governo dell'Ambito. Ad esempio, riguardo a questo ultimo, in merito agli obblighi di comunicazione dei dati, si ritiene opportuno che questi oltre che all'Autorità vengano comunicati annualmente anche agli Enti di Governo dell'Ambito (punto 6.11). Alcune osservazioni che potevano essere sollevate si ritengono superate in seguito alla pubblicazione della Determina 1/2016-DSID.

Introduzione e oggetto della consultazione

Q1. Si condivide le prospettate tempistiche di applicazione delle disposizioni in ordine alla misura del SII? Motivare la risposta.

In generale si ritiene che le tempistiche prospettate siano troppo ristrette, soprattutto riguardo alla “gestione dei dati di misura” della funzione “gestione d'utenza”. In merito a questa si segnala che i dati forniti dai Gestori in merito ai misuratori potrebbero derivare da stime.

Per quanto riguarda le tempistiche di cui al primo alinea del punto 1.17, non è chiaro se l'applicazione si riferisce al calcolo degli indicatori presenti all'interno del Capitolo 7 oppure al rispetto dei valori proposti per ciascuno di questi. Inoltre in merito a tali indicatori, si segnala che il riferimento a “standard specifici” può essere fuorviante, dal momento che all'interno della disciplina della qualità contrattuale introdotta dalla Delibera 655/2015/R/idr hanno una precisa connotazione e che in realtà si avvicinano di più ad un concetto di standard generale.

Quadro normativo di riferimento

Q2. Si ritiene di dover integrare il quadro ricostruito dall'Autorità delle disposizioni regionali con altre riconducibili all'applicazione dell'art.146, comma 1, lettera f) del d.lgs 152/2006? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda la Toscana si segnala il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio 2008 n.29/R in merito a “Regolamento di attuazione dell’articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato”

Obiettivi dell’intervento

Q3. Si condividono gli obiettivi generali individuati dall’Autorità? Motivare la risposta.

Si ritengono condivisibili gli obiettivi generali individuati. In merito all’obiettivo “Determinazione dell’inquinamento prodotto dall’utenza” non è chiaro se quanto riportato ai punti 3.6 e 3.7 si riferisca solo agli utenti industriali oppure a tutti gli utenti. Quanto qui proposto si ricollega al tema della tariffa per gli utenti industriali, e le criticità relative alla determinazione del carico inquinante (anche relativamente alle utenze domestiche).

Inoltre, dal momento che gli obiettivi “determinazione dell’inquinamento prodotto dall’utenza” e “salvaguardia della risorsa e riduzione degli sprechi” sono riconducibili ai costi ambientali e della risorsa, è auspicabile una armonizzazione con quanto previsto in merito a questi ultimi.

Q4. Si ritiene vi siano ulteriori obiettivi alla base dell’intervento regolatorio di cui al presente documento? Motivare la risposta

Nessuna osservazione in merito.

Il servizio di misura – Tassonomia, assetto organizzativo e contenuti

Q5. Si condivide l’impostazione secondo cui il servizio di misura nel SII debba essere suddiviso in misura di processo e misura d’utenza? Motivare la risposta.

Si condivide tale impostazione.

Q6. Si ritiene esaustiva la tassonomia individuata per le fasi della misura nel SII? Motivare la risposta.

Si ritiene esaustiva la tassonomia individuata.

Disciplina del servizio di misura

Q7. Si ritiene che esistano criteri ingegneristici sufficientemente affidabili per la determinazione dei volumi in uscita dai serbatoi che possano essere impiegati in luogo dell’installazione degli strumenti di misura? Motivare la risposta.

Nessuna osservazione in merito.

Q8. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 24 mesi per completare l’installazione di idonei strumenti di misura presso tutti i punti di presa dall’ambiente, i punti di scambio tra gestori e i serbatoi di rete? Motivare la risposta.

L’individuazione del periodo per il completamento dell’installazione deve tenere conto, oltre alle tempistiche di realizzazione, anche di quelle necessarie per il recepimento all’interno della programmazione degli interventi, con conseguente riconoscimento ai fini tariffari,

essendo la criticità relativa al servizio di misura espressamente prevista al punto 4.1 dell'Allegato A della Delibera 664/2015/R/idr. Le indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del Programma degli Interventi presenti all'interno della suddetta delibera dovrebbero essere inoltre disciplinate da un ulteriore provvedimento. Si auspica quindi un coordinamento tra le diverse disposizioni.

Q9. Si condivide la proposta di incrementare il numero di letture annue dei misuratori nel caso di Consumi annui superiori a 3000 mc? Motivare la risposta.

Si condivide tale proposta e si suggerisce all'Autorità di eventualmente prevedere anche un numero superiore.

Sempre relativamente alla funzione "gestione d'utenza" riguardo alla "installazione e manutenzione – obblighi di presenza dei misuratori", si richiede all'Autorità un chiarimento in merito a quanto riportato al punto 5.27. Non è chiaro infatti se ci si riferisce ad una delle seguenti casistiche oppure ad entrambe:

- contemporanea presenza di contatore condominiale installato dal gestore e di contatori divisionali installati dai proprietari delle singole unità abitative;
- presenza del solo contatore condominiale.

In presenza della prima fattispecie sarebbe necessario avere un approfondimento giuridico sul fatto che il gestore abbia titolo ad effettuare la lettura dei singoli contatori divisionali delle unità abitative dal momento che i proprietari dei contatori sono i condomini stessi.

Q10. Si ritiene opportuna la pubblicazione di un calendario di lettura? Motivare la risposta.

Si ritiene opportuna tale pubblicazione.

Q11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di fissare una finestra temporale per l'autolettura? Si ritengono congrui i termini indicati? Motivare la risposta.

In merito all'orientamento di fissare una finestra temporale per l'autolettura si ritiene opportuno per gli utenti residenti, mentre per i non residenti, si ritiene maggiormente utile poter comunicare in qualsiasi momento il dato dell'autolettura.

Rimanendo sempre nella "gestione dei dati di misura - autolettura" all'interno della funzione "gestione d'utenza" si pone all'attenzione dell'Autorità che quanto previsto all'interno del punto 5.45 presenta riferimenti quantitativi e temporali non determinati, che possono portare ad un'interpretazione, e quindi ad un'applicazione, non omogenea a livello nazionale. Nel caso in cui comunque l'Autorità decida di lasciare margine di flessibilità in merito al gestore, si ritiene opportuno che, in un'ottica di trasparenza e tutela dell'utenza, venga previsto che tempistiche e modalità relative a quanto specificato all'interno del suddetto punto siano rese note dal gestore, ad esempio attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. In merito al "celere riscontro all'utente della bontà del dato comunicati tramite autolettura" questo dovrebbe avvenire entro l'emissione della bolletta.

Q12. Si ritiene correttamente individuato il metodo di determinazione del Consumo medio annuo? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito al metodo di determinazione del Consumo medio annuo. In merito al tasso D%, non è chiaro se debba essere individuato e comunicato direttamente dall'EGA. Viene inoltre specificato che il riferimento territoriale è l'ambito territoriale

dell'EGA, ma in presenza di più Gestori si ritiene opportuno che sia invece preso come riferimento il territorio servito da ciascuno di essi.

Q13. Quale modalità di stima dei consumi associati a ciascuna unità abitativa, a partire dai consumi aggregati, si ritiene più congrua? Motivare la risposta.

Per la stima dei consumi associati a ciascuna unità abitativa potrebbe essere utilizzato il numero degli abitanti ponderato per le economie sui consumi che si realizzano nell'ambito di uno stesso nucleo familiare.

Q14. Descrivere i metodi di disaggregazione dei consumi relativi ad utenze aggregate già in uso.

In merito alla disaggregazione dei consumi si segnala una ulteriore fattispecie presente nel territorio nazionale. Si tratta dell'ipotesi in cui per le utenze condominiali oltre al contatore generale di proprietà del gestore siano installati dei contatori divisionali. Il Gestore non ha quindi rapporti con le utenze divisionali (non ha stipulato con queste nessun contratto di fornitura) dal momento che sono situate a valle del punto di consegna che è rappresentato dal contatore generale. Nel DCO non è scritto chiaramente che in questo caso devono essere considerate anche le misurazioni relative ai contatori divisionali. In questo caso però vi possono essere criticità relative al trasferimento dell'informazione al gestore e alla manutenzione e alla gestione dell'anagrafica degli utenti (il gestore dovrebbe avere le informazioni in merito agli utenti relativi alle singole utenze divisionali).

Q15. Si condivide la proposta avanzata di avvio di progetti pilota volti al superamento del problema della mancata messa a disposizione dei consumi a tutti i titolari di unità abitativa? Motivare la risposta

Si condivide tale proposta.

Q16. Si ritiene adeguato il programma temporale prospettato dall'Autorità per l'installazione dei dispositivi di misura nei punti di scarico, o in alternativa, sui punti di prelievo di acqua dall'ambiente? Motivare la risposta.

Il programma temporale dovrebbe essere in grado di tener conto dell'entità delle installazioni che il gestore deve effettuare. Inoltre dal testo del DCO non è chiaro a carico di quale soggetto siano i relativi costi.

Q17. Si ritiene vi siano ulteriori requisiti minimi che è necessario specificare al fine di individuare la migliore posizione per l'installazione dei nuovi misuratori? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q18. Si condivide la proposta di legare il numero di letture annue dei misuratori all'entità del volume annuo autorizzato allo scarico? Motivare la risposta.

Si pone all'attenzione dell'Autorità per le utenze industriali di considerare non solo l'elemento quantitativo, ma anche qualitativo.

Disposizioni in merito al bilancio idrico per il servizio di acquedotto

Q19. Si condivide la proposta avanzata per la determinazione delle perdite totali e reali mediante i bilanci idrici individuati per i sistemi di adduzione e di distribuzione? Motivare la risposta.

Relativamente alla proposta avanzata, sarebbe opportuno un chiarimento in merito al rapporto tra quanto disciplinato da AEEGSI (alla luce anche del contenuto della Determina 1/2016-DSID) e quanto previsto dal DM 99/1997, ed in particolare un'armonizzazione tra le diverse previsioni in un'ottica di semplificazione.

Q20. Si ritiene che possano essere utilizzati ulteriori indicatori in relazione alle perdite idriche nei sistemi di adduzione e di distribuzione? Motivare la risposta.

Si segnala all'Autorità che all'interno delle perdite idriche apparenti potrebbero essere considerati anche gli errori derivanti dalla gestione dei dati.

Indicatori di efficienza del servizio di misura

Q21. Si ritengono congrui i valori individuati come standard specifici da associare a ciascun indicatore relativo ai misuratori di processo per l'attività di acquedotto? Motivare la risposta.

Si ritengono ragionevoli i valori individuati.

Q22. In aggiunta a quelli elencati, si ritiene che possano essere definiti ulteriori indicatori in grado rappresentare caratteristiche rilevanti della misura di processo non ancora individuate? Motivare la risposta.

Nessuna osservazione in merito.

Q23. Si ritengono congrui i valori individuati come standard specifici da associare a ciascun indicatore relativo ai misuratori d'utenza per l'attività di acquedotto? Motivare la risposta.

Si ritiene che l'obiettivo dell'Autorità in merito al monitoraggio dell'efficienza del servizio di misura per la gestione d'utenza possa essere perseguito con un numero inferiore di indicatori e si auspica pertanto una semplificazione ed una riduzione degli indicatori individuati. Inoltre, non essendo possibile effettuare valutazioni in merito alla congruità dei valori individuati, di seguito vengono riportate alcune osservazioni sulle modalità di determinazione.

In merito a "Vetustà dei misuratori di utenza" si fa presente che il gestore potrebbe non avere tali informazioni, dal momento che molti dei misuratori potrebbero essere stati installati dalle gestioni precedenti all'attuale, le quali potrebbero non avere o non aver fornito informazioni in merito. Il valore individuato pari a 0,2 dovrebbe essere quindi considerato come un obiettivo di medio periodo a cui convergere gradualmente visto anche l'elevato numero degli strumenti di misura che potrebbero essere interessati da tale previsione.

Relativamente a "Accessibilità dei misuratori d'utenza" preme sottolineare che si tratta di un indicatore che in molti casi non dipende affatto dal gestore, ma anche dal periodo di realizzazione degli immobili e anche dai piani di urbanizzazione. Non è chiaro l'obiettivo di tale indicatore dal momento che i costi di un eventuale spostamento dello strumento di misura per modificare l'accessibilità sono carico degli utenti.

Riguardo a "Efficacia dell'attività di lettura dei misuratori di utenza", si fa riferimento a quanto stabilito nella Carta del Servizio, ma al punto 5.35 dello stesso DCO viene disciplinato il numero minimo di tentativi di lettura annuo articolato in base ai livelli di consumo. Inoltre, in merito a tale previsione si suggerisce di verificare la validità della formula in presenza di numero di letture differenziate in base ai livelli di consumo. In tal caso la formula dovrebbe essere

riscritta per poter tener conto del fatto che il numero minimo di letture dipende dai livelli di consumo.

In merito a “Efficacia dell’attività di autolettura dei misuratori di utenza” sarebbe opportuno individuare un modo per poter tener conto del caso di utenti non residenti che potrebbero non essere in grado di effettuare la lettura nell’intervallo di disponibilità della procedura di autolettura. Per questa tipologia di utenza potrebbe non essere applicata questa limitazione temporale.

Q24. In aggiunta a quelli elencati, si ritiene che possano essere definiti ulteriori indicatori per la valutazione dell’efficienza del servizio di misura per il servizio di acquedotto? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q25. In relazione all’“Errore di stima dei volumi d’utenza” si condividono i valori individuati per le componenti a, b e c. Si considera congrua l’ipotesi di ripartizione ei misuratori vetusti nella classe degli “utenti con misuratore funzionante letti”? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito all’individuazione dei valori delle componenti a, b, c e d, dal momento che servirebbe una base dati adeguata per potersi esprimere. In merito all’ “Errore di stima dei volumi d’utenza” non è evidente se tale indicatore sarà utilizzato solamente nei casi di istruttorie per il superamento del limite previsto al moltiplicatore tariffario (come enunciato anche all’interno del punto 7.46). Inoltre non è chiaro quanto specificato in merito alla componente $R_{c^{a_{vol}}}$ nel punto 7.49, ed in particolare se ci si riferisce ai soli casi di istruttorie in caso di superamento del limite al moltiplicatore tariffario e quale sia il periodo regolatorio a cui si riferisce tale previsione.

Obblighi di registrazione e di comunicazione delle informazioni sul servizio di misura

Q26. Si condivide, alla luce degli obiettivi specifici illustrati, la disposizione in merito alla quale tutti i soggetti gestori, indipendentemente dalle dimensioni, predispongano appositi registri per la raccolta dei dati e delle informazioni in merito al servizio di misura? Motivare la risposta.

Si condivide tale disposizione, sempre però nell’ipotesi di una semplificazione degli indicatori.